



A: Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

ARPAT - Dipartimento di Arezzo

Cabro S.p.a.

OGGETTO: Legge regionale 10/2010, art. 58. Parere di competenza in merito alle modifiche progettate all'impianto della ditta Cabro S.p.a. , ubicato in Via Setteponti 141, Arezzo.

In data 19/09/2022 (prot. n. 356186) è pervenuta richiesta di parere, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, formulata da codesto Settore in relazione alla modifica progettata all'impianto ubicato in Via Setteponti 141, Arezzo.

L'impianto della società Cabro S.p.a. è stato oggetto di procedimento di VIA postuma concluso con pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni, con D.G.R. n. 1361 del 02/11/2020. Successivamente il proponente ha presentato un progetto di modifica, relativo all'inserimento di una nuova sezione di trattamento termico dei propri scarti di lavorazione dei metalli preziosi (spazzature orafe) prodotte all'interno dello stabilimento, che è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità conclusosi con decreto n. 17083 del 04.10.2021, con il quale il settore scrivente ha deciso di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale la modifica proposta.

In data 26/11/2021, con nota prot. n. 461016, questo Settore si è espresso su una modifica di progetto, valutandola non sostanziale ai fini delle procedure di VIA, relativa a quanto segue:

- in seguito all'incidente avvenuta in data 11/05/2021 (emissione di fumi di color arancione/rossastro dallo stabilimento di Via Setteponti n.14, Arezzo) il proponente ha previsto l'installazione di un sistema di dosaggio automatico delle soluzioni di neutralizzazione, al fine di evitare il ripetersi di tali eventi;
- il proponente ha previsto che gli sfiati dei silos contenenti le soluzioni da neutralizzare siano convogliati all'emissione "E7B", che tratta già emissioni con tipologia ed origine similari; l'emissione "E7B" è idonea a ricevere gli sfiati sopra descritti senza necessità di apportare alcuna variazione, per cui nel quadro emissivo non è prevista alcuna modifica, ne' in termini di portata, ne' in termini di inquinanti e rispettivi valori limite di emissione.

Attualmente sull'impianto in parola è in corso il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di produzione di sali di nitrato d'argento, riconducibile alla categoria IPPC 4.2 "Fabbricazione di prodotti chimici inorganici", di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006.

Dalla richiesta di parere di codesto Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, si evince che durante la prima seduta (28/09/2021) della conferenza di servizi del sopra citato procedimento di rilascio dell'AIA, è emerso quanto segue (di cui al verbale della seduta trasmesso in data 05/11/2021):

" (...) per quanto concerne:

- *il quadro emissivo diverso, in termini di portate e di camini da quello presentato nel procedimento di VIA;*
- *la nuova origine di emissioni in atmosfera, convogliata nel camino esistente E7b;*



• *il quadro normativo applicabile all'operazione di neutralizzazione delle acque di lavaggio dello scrubber,*

la Conferenza, precisa che una volta ricevuta la documentazione integrativa da parte del gestore e quindi chiarito che trattasi di modifiche rispetto a quanto evidenziato in verifica di assoggettabilità, dovrà essere comunicato il nuovo assetto al settore VIA della Regione Toscana che si esprimerà sulla sua significatività. (...)

Codesto Settore, in merito alla nuova origine dell'emissione contrassegnata dalla sigla "E7B", prende atto del sopra citato parere dello scrivente Settore VIA, rilasciato con nota del 26/11/2021, prot. n. 461016.

Per quanto riguarda la questione relativa alle portate delle emissioni e alle acque di lavaggio dello scrubber, dalla documentazione integrativa trasmessa dal proponente tramite il servizio di SUAP del Comune di Arezzo in data 25/08/2022 (prot. regionale n. 0327222 del 25/08/2022), in seguito alla seduta della conferenza di servizi sopra citata, si evince quanto segue:

- portate delle emissioni:

- in relazione alle emissioni contrassegnate dalle sigle "E8A" e "E8B", provenienti dall'attività di "Produzione oli liquidi", provviste entrambe di impianti di abbattimento a carboni attivi e contenenti SOV della Tab. D, Classi I, III e V, il quadro emissivo valutato durante il procedimento di VIA postuma indicava una portata per ciascuna emissione pari a 5000 Nmc/h, mentre l'attuale quadro emissivo prevede una portata per ciascuna emissione pari a 7000 Nmc/h; il proponente riferisce che nel corso del tempo su tali emissioni sono state eseguite operazioni quali manutenzioni ai motori elettrici, isolamento di giunture, rettilineizzazione di alcuni tratti al fine di garantire l'isocinetismo dell'effluente gassoso e ridurre le eventuali turbolenze. Queste operazioni hanno costituito una sorta di "revamping" delle due emissioni che hanno avuto come conseguenza tale aumento delle portate;
- in relazione all'emissione contrassegnata dalla sigla "E13", proveniente dall'attività di "produzione sali", il quadro emissivo valutato durante il procedimento di VIA postuma indicava una portata pari a 1000 Nmc/h; il proponente riferisce che nel mese di aprile 2022, in seguito ad un'improvvisa rottura dello scrubber ad umido a servizio dell'emissione, si è resa necessaria una sostituzione con un nuovo impianto di abbattimento della medesima tipologia, per il quale si è reso necessario un incremento della portata a 1800 Nmc/h; con il nuovo impianto sono migliorate le performance ambientali, in quanto il proponente è in grado di garantire il rispetto del valore limite proposto nel Bref di settore per il parametro ammoniaca, pari a 1,2 mg/m³;

- acque di lavaggio dello scrubber

- i trattamenti che vengono eseguiti sulle acque di lavaggio delle torri di abbattimento (scrubber) sono i seguenti:
 - sulle acque di trattamento delle emissioni E1, E7A e E7B, aventi pH alcalino, viene eseguita una neutralizzazione con acido cloridrico e successivamente le stesse vengono fatte decantare per il recupero di metallo prezioso; il processo di neutralizzazione è necessario per ricondurre il pH in un range idoneo per far precipitare i metalli preziosi, i quali, una volta separati dalla soluzione, vengono reimmessi nel ciclo produttivo. La soluzione neutralizzata è avviata al silo di stoccaggio temporaneo di rifiuti con codice 16 10 02;
 - sulle acque di trattamento dell'emissione E13, avente pH acido, viene eseguita una neutralizzazione con soda caustica; anche in questo caso avviene la decantazione dei metalli preziosi al fine del riutilizzo e la soluzione neutralizzata è avviata al silo di stoccaggio temporaneo di rifiuti con codice 16 10 02;
 - le acque dello scrubber ad umido per l'abbattimento dei cianuri, considerata la natura chimica delle stesse, non vengono trattate, ma inviate direttamente al silo di stoccaggio rifiuti con codice 06 02 05*.

Considerato quanto segue:



- in relazione all'aumento di portata delle emissioni contrassegnate dalle sigle "E8A" e "E8B" non c'è stata alcuna modifica nel ciclo produttivo dal quale si originano le emissioni stesse, per cui a parità di ciclo produttivo, se a causa degli interventi che sono stati effettuati sugli impianti, si è avuto un aumento della portata, il flusso di massa degli inquinanti emessi dovrebbe comunque restare costante e quindi non comportare variazioni significative degli impatti;
- in relazione alla sostituzione dello scrubber che ha comportato l'aumento di portata dell'emissione contrassegnata dalla sigla "E13", si ritiene che le performance ambientali dell'impianto nuovo siano migliori del precedente, visto che il proponente dichiara che adesso può essere rispettato quanto previsto dal Bref per quanto riguarda il valore di emissione dell'ammoniaca e quindi, anche in questo caso, non si assiste a variazioni significative degli impatti;
- in relazione al processo di neutralizzazione delle acque di lavaggio degli scrubber ed alla re-immissione dei metalli preziosi decantati nel ciclo di lavorazione aziendale, si ritiene che tale processo non comporti variazioni significative degli impatti e, per quanto riguarda le emissioni E7A e E7B, l'installazione di un sistema di dosaggio automatico delle soluzioni di neutralizzazione, al fine di evitare il ripetersi di eventi quali quello verificatosi in data 11/05/2021, era già stato contemplato nel nostro parere ex art. 58 della L.R. 10/2010, di cui alla nostra nota del 26/11/2021, prot. n. 461016;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la modifica progettata:

- non comporta una variazione nella potenzialità dell'impianto, né delle caratteristiche e del funzionamento;
- non comporta modifiche significative impiantistiche e/o di processo, ampliamenti o delocalizzazioni;
- non comporta l'introduzione di tecnologie diverse da quelle già utilizzate;
- non rappresenta un incremento significativo dei fattori di impatto;

Dato atto che la installazione in esame è stata già oggetto di procedimenti in materia di VIA;

Visto l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

per le motivazioni sopra esposte questo ufficio ritiene che non si renda necessario, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che il progetto di modifica in oggetto sia sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti in materia di VIA citati in premessa.

Si raccomanda al proponente, in esito alla messa in esercizio delle modifiche previste, di provvedere in autocontrollo alla verifica del rispetto dei valori limite previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, viste le modifiche introdotte all'impianto di aspirazione delle emissioni E8A e E8B e la sostituzione dello scrubber a servizio dell'emissione E13. In tal senso si raccomanda di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'atto di AIA; in tale ambito si raccomanda di prevedere il monitoraggio dei punti emissivi interessati dalle modifiche: E8A, E8B e E13.

Si comunica inoltre al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".



Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:
- Marcello Bessi tel. 055/4382511 email: marcello.bessi@regione.toscana.it .

Distinti saluti

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

mb_lg

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.